COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZANIBELLI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 785

Disegno e proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari (*Approvato dal Senato*) (4068);

BONOMI ed altri: Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari (*Urgenza*) (30);

AVOLIO e SERENI: Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari (*Urgenza*) (141) 785

PRESIDENTE . 785, 787, 789, 790, 792, 793, 794

BIAGINI 787, 793

BIANCHI FORTUNATO 788

CENGARLE 788

COCCO MARIA 789

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 789, 792, 793

GUERRINI GIORGIO 788

PUCCI EMILIO 788

PUCCI ERNESTO, *Relatore* 786, 787, 789, 792

SCALIA 794

Votazione segreta:

PRESIDENTE 794

La seduta comincia alle 10,40.

NAPOLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Marzi Fernando e Sabatini.

Discussione del disegno di legge: Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari *(Approvato dal Senato)* (4068) e delle proposte di legge Bonomi ed altri: Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari *(Urgenza)* (30) e Avolio e Sereni: Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari *(Urgenza)* (141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 4068: Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari, già approvato dal Senato e delle proposte di legge: n. 30 d'iniziativa dei deputati Bonomi, Truzzi, Vetrone, Bucciarelli Ducci, Di Giannantonio, Pucci, Baldi Carlo, Armani, Vicentini, De Leonardis, Biagioni, Prearo, Buffone, Agosta, Stella,

Sgarlata, Pintus, Reale Giuseppe, Valiante, Greggi Agostino, Spadola, Romanato, Zugno, Lattanzio, Canestrari, Bianchi Gerardo, Breganze, Bianchi Fortunato, Spinella, Gasco, Borghi, Guerrini, Franzo, Biasutti: Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari; e n. 141 d'iniziativa dei deputati Avolio e Sereni: Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari.

Il relatore, onorevole Pucci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Il disegno di legge è stato già oggetto di una ampia discussione nell'altro ramo del Parlamento. Esaminato prima in sede deliberante dalla Commissione del lavoro, è stato poi rimesso all'Aula e l'ampia partecipazione nel dibattito degli esponenti di tutti i gruppi ha dato il modo di approfondire i vari temi e di esprimere largamente consensi di massima da ogni parte e di studiare a fondo le ragioni di perplessità che sono affiorate col procedere della discussione.

In sostanza, si è avuta una larga manifestazione di consensi sulla formulazione del disegno di legge, pur nei limiti che la realtà ha imposto alle erogazioni e alle norme dispositive che il provvedimento prevede, ma soprattutto sulla questione di principio. In fondo, le critiche che si sono avute sono critiche che riguardano il desiderio di ampliare la sfera di attuazione del provvedimento e di aumentare gli stanziamenti che sono previsti.

La concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari rappresenta una istanza che da tanto tempo viene presentata da tutti i gruppi politici e, in particolare dagli organi sindacali che rappresentano le categorie interessate. Ciò era previsto anche nella legge relativa al programma quinquennale approvato dalla Camera e in discussione davanti al Senato ed era stato oggetto di conclusioni unanimi nella Conferenza nazionale dell'agricoltura.

Si tratta di colmare una grave lacuna che esiste tuttora per il trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori autonomi e, in particolare, nel mondo dell'agricoltura, dei coltivatori diretti. Si tratta anche di iniziare la armonizzazione della nostra legislazione in materia con le legislazioni vigenti negli altri paesi del Mercato Comune; ecco perché il Governo si è fatto portavoce di tutte queste esigenze ed ha predisposto e presentato il disegno di legge all'ordine del giorno.

La concessione degli assegni familiari ai compartecipanti è stata risolta nel seguente modo: i compartecipanti sono stati assimilati ai lavoratori subordinati e, nei loro confronti, una norma specifica prevede l'erogazione degli assegni familiari inserendoli nel sistema generale secondo le disposizioni previste per i lavoratori subordinati dell'agricoltura; in correlazione, i concedenti sono dovuti a corrispondere il contributo che viene ad essere corrisposto da tutti i datori di lavoro agricoli alla Cassa degli assegni familiari

Per quanto riguarda le categorie beneficiarie, esse sono, come è noto, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e i compartecipanti familiari, capi famiglia che abbiano a carico figli o persone equiparate di età non superiore ai 14 anni, oppure sino a 21 anni quando frequentino scuole di ogni ordine e grado o seguano corsi di apprendistato, e infine sino ai 26 anni qualora frequentino corsi universitari.

In rapporto a quella che è ormai la legislazione positiva nella materia, c'è nel disegno di legge una limitazione notevole: gli assegni si corrispondono soltanto per i figli, ma non per i genitori a carico e per il coniuge. È vero che la famiglia contadina ha una fisionomia per cui è difficile distinguere tra chi è prestatore d'opera oppure persona a carico, ma l'aspirazione generale è d'arrivare al più presto alla corresponsione degli assegni familiari anche per i genitori e per il coniuge, analogamente a quanto avviene per le altre categorie di lavoratori subordinati. Però, al momento limiti di disponibilità finanziaria, secondo quanto affermato dal Governo, hanno imposto di contenere l'erogazione degli assegni entro i termini suddetti.

Il sistema di erogazione è quello comune: cioè attraverso la Cassa unica per gli assegni familiari. Ricordiamo le perplessità che si sono manifestate più volte in questa sede circa l'inserimento delle prestazioni dei lavoratori autonomi nel coacervo del sistema generale dei lavoratori subordinati: perplessità derivanti dal fatto che si temevano travasi troppo cospicui tra settori più o meno poveri. Comunque l'inserimento nella Cassa degli assegni familiari è puramente formale, in quanto il disegno di legge prevede, all'articolo 9, che il finanziamento sia posto a carico della collettività. È infatti stabilito che lo Stato versi alla Cassa unica per gli assegni familiari, per gli oneri derivanti dall'applicazione del disegno di legge, un contributo annuo di 28 miliardi di lire, che coprirebbe l'intera spesa, tenuto conto della misura dell'assegno, fis-

sata in lire 22.000 annue per ciascun figlio o persona equiparata a carico, e del numero di questi ultimi - 1.300.000 unità - calcolato in base ai riferimenti dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia.

Il disegno di legge indica specificatamente le persone che vengono considerate capi famiglia e risolve ogni dubbio circa i rapporti tra capo famiglia e capo azienda. Hanno diritto all'assegno familiare tutti i capi famigla coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, purchè siano soggetti alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia. Non vi è possibilità di confusione tra le due figure di capo famiglia e di capo azienda. Il primo, secondo le norme del codice civile e secondo le disposizioni anagrafiche, è chi ha famiglia propria e figli dell'età prescritta, mentre la figura del capo azienda è totalmente diversa, anche in base alle norme più recenti che riguardano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia.

PRESIDENTE. Desidererei che lei desse i dati riassuntivi dell'onere globale di questa legge e dei soggetti sui quali grava l'onere stesso.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Per quanto riguarda i soggetti non è previsto onere di sorta per i coltivatori diretti e coloni titolari del beneficio perché si è rilevato che è già assai gravoso l'onere derivante dalle vigenti contribuzioni per le altre forme assicurative; l'onere pertanto è stato posto a carico della collettività così come era nelle previsioni del programma quinquennale.

Per quello che riguarda i compartecipanti si applicano invece, le norme generali della Cassa assegni familiari ed i concedenti delle terre tenute a compartecipazione sono obbligati al pagamento dei contributi normali.

Lo Stato contribuisce con 28 miliardi all'anno e, tenendo conto che 1.350 mila unità circa possono beneficiare degli assegni familiari, il costo corrispondente all'erogazione di un assegno familiare è di 22 mila lire annue per ogni figlio o persona equiparata.

Il Ministro del lavoro, nella discussione al Senato, ha precisato che sono stati fatti calcoli sulla base delle risultanze attuali e che il Governo si impegna a presentare eventuali note di variazioni se dovesse risultare maggiore l'onere relativo alla corresponsione degli assegni familiari.

PRESIDENTE. Io non voglio interferire nel merito, ma, dal momento che ricordo le vicende delle pensioni per i coltivatori diretti la cui previsione di spesa fu triplicata con tutte le conseguenze che ne sono derivate, vorrei avere qualche chiarimento sulla materia, anche perché la dizione « lo Stato contribuisce » sollecita questi chiarimenti.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Si è anche discusso circa l'imposizione di un onere ai concedenti dei terreni a mezzadria, ma si è rilevato che questa forma di contratto si va esaurendo per cui si è ritenuto di non gravare di alcun onere le categorie dei concedenti a mezzadria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BIAGINI. Ritengo che l'estensione degli assegni familiari sia una affermazione di principio positiva, in quanto questa estensione soddisfa le legittime aspirazioni di giustizia delle categorie, anche se non si può dire la medesima cosa circa le quote degli assegni. Si deve rilevare che il ritardo fin qui mostrato dal Governo e dalla maggioranza dimostra un disinteresse nei confronti del mondo agricolo, dove vi sono molte ingiustizie e discriminazioni, specialmente sul piano previdenziale, che si perpetuano continuamente e di qui le agitazioni di categoria, le ultime delle quali proprio in questi giorni in Puglia.

A nostro avviso si tratta di un provvedimento insufficiente. Del resto al Senato lo stesso relatore Pezzini ha dovuto riconoscere che il provvedimento non soddisfa le attese della categoria, soprattutto in considerazione dell'importo, fissato in sole 22.000 lire, dell'esclusione dei genitori e del coniuge e della discriminazione in relazione all'età massima prevista per i figli: 14 anni anziché 18. Il Ministro Bosco ha assicurato al Senato che nel periodo previsto dal Piano quinquennale alcune lacune di questo disegno di legge saranno colmate; ma purtroppo le promesse del Governo ai lavoratori vengono così raramente mantenute che questi ultimi ormai non nutrono più alcuna fiducia.

Praticamente questo disegno di legge ha un carattere caritativo che umilia e offende la categoria ancora una volta considerata in modo diverso dalle altre e il giudizio di questi lavoratori non potrà che essere negativo, al pari di altre occasioni, come molti di noi, partecipando alle assemblee dei coltivatori diretti, hanno potuto constatare.

L'insufficienza di questo provvedimento balza poi ancora più evidente se si fa riscontro con gli analoghi provvedimenti in vigore negli altri Paesi della CEE: Olanda, Francia, Belgio, eccetera.

Siamo insomma sempre di fronte alla solita politica frammentaria e settoriale, che viene attuata sotto la spinta delle singole categorie,

mentre vi sarebbe assoluta necessità di unificare la normativa in tutti i settori e di unificare gli enti previdenziali e mutualistici, dato lo sperpero che deriva dall'infinità delle varie gestioni, assicurando a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, gli stessi diritti previdenziali senza le assurde discriminazioni che ancora sussistono.

Il Governo non è riuscito a reperire che 28 miliardi e probabilmente già pensa, data la rigidità di questa quota fissa, che, se l'onere derivante dall'applicazione del disegno di legge dovesse aumentare, come è prevedibile, dovranno essere gli altri lavoratori dipendenti, i lavoratori dell'industria, ad effettuare ancora una volta il saldo attraverso la gestione della Cassa unica assegni familiari.

PUCCI EMILIO. Pur concordando sui giudizi espressi in merito alla insufficienza del provvedimento, ritengo che esso meriti di essere approvato nel testo trasmessoci dal Senato al fine di andare incontro, anche se limitatamente, alle vivissime attese della categoria.

Certo che, come ricordava l'onorevole Biagini, non si può legiferare in maniera tanto diversa da quello che è l'indirizzo degli altri Paesi del Mercato comune, perché in tal modo si creano delle sperequazioni che tra 360 giorni porteranno alla conseguenza pericolosissima dell'aumento della diserzione dalle nostre terre per la situazione migliore di cui i lavoratori godono nelle altre nazioni. È un problema economico e sociale di tale ampiezza, questo, che non vedo come si possa continuare a legiferare senza considerare quella che è la normativa vigente, negli analoghi settori degli altri Paesi del MEC.

Comunque, però, come ho già detto, sono favorevole al disegno di legge, aggiungendo la raccomandazione che esso sia integrato prima del 1° luglio 1968 in modo da equiparare la nostra legislazione a quella degli altri Paesi.

BIANCHI FORTUNATO. Io manifesto voto favorevole a questo disegno di legge, facendo rilevare ai colleghi la volontà che emerge dall'articolo 13, laddove si mette in rilievo il fatto che l'estensione degli assegni familiari ad altri familiari dei lavoratori sarà regolata con leggi successive, per manifestare la ferma volontà di un provvedimento sempre più concreto. Certamente il provvedimento è limitato nel suo aspetto finanziario e nel suo campo di applicazione, ma rappresenta un primo passo, condizionato dall'andamento dell'economia del nostro Paese; comunque sono quasi sicuro che si supereranno i 28 miliardi previsti. Aggiungo che il discorso sarebbe stato più concreto e più positivo se noi avessimo legiferato anche per tutte le altre categorie di lavoratori autonomi, perché, è ovvio che l'attività prevalente dell'uno o dell'altro settore saranno distorte, perché ognuno si preoccuperà di inserirsi dove c'è un trattamento più favorevole. Mi auguro che, in un prossimo avvenire, possa essere prevista l'estensione dello stesso trattamento alle altre categorie in quanto soltanto in questo modo si potrà legiferare in maniera globale e concreta e nello stesso tempo positiva per l'andamento generale del sistema previdenziale italiano.

Nel momento attuale, non si può fare di più, non che non si voglia fare di più! Non si può fare di più perché la situazione economica del Paese è ancora nelle condizioni che tutti sappiamo.

GUERRINI GIORGIO. Anche a nome degli altri onorevoli colleghi del gruppo socialista, dichiaro il mio voto favorevole al disegno di legge che estende gli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari.

Come altri onorevoli colleghi hanno già affermato, ci rammarichiamo che la misura degli assegni sia modesta in relazione alle attese della gente delle campagne e che l'estensione dei soggetti beneficiari non sia quale l'avremmo desiderata; tuttavia, anche con questi limiti, si tratta di un provvedimento che costituisce un grosso passo avanti sulla via del ristabilimento dell'equiparazione tra il trattamento dei lavoratori della campagna e quello degli altri lavoratori subordinati.

La nostra approvazione assume anche il significato di incoraggiamento nei riguardi del Governo a proseguire su questa strada in conseguenza della maggiore disponibilità finanziaria che il piano quinquennale prevede in futuro.

CENGARLE. L'onorevole Relatore ha fugato i dubbi che erano sorti in me leggendo quanto recita l'articolo 8. Si poteva infatti ritenere che la Cassa unica per gli assegni familiari fosse chiamata, come già altre volte, a fare fronte all'eventuale *deficit* di questa gestione e la Commissione ha sempre manifestato il suo dissenso per operazioni analoghe. Ma questa volta, come ha detto l'onorevole Relatore, con la copertura prevista di 28 miliardi a carico dello Stato si viene a coprire integralmente la spesa necessaria.

Un'osservazione però si rende necessaria quando si pensa a fenomeni già accaduti in passato, quando alcune categorie, ad un certo punto, si sono venute a trovare con un numero di addetti superiore alle previsioni e

forse sproporzionato alla realtà. Non vorremmo in sostanza che si ripetesse quanto già avvenuto al momento dell'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, perché, allora, i 28 miliardi non sarebbero più sufficienti. Va detto sin da ora pertanto che l'impegno assunto dal Governo di coprire anche un eventuale maggior disavanzo futuro deve essere assolutamente un impegno preciso, in modo che per fare fronte a queste eventuali maggiori spese non si debba ricorrere alle disponibilità della Cassa unica per gli assegni familiari, con evidente danno per gli altri lavoratori.

Concordo anche con i rilievi avanzati da altri onorevoli colleghi circa l'insufficienza dell'importo degli assegni familiari e altre disparità rispetto a quanto normalmente stabilito, che fanno sì che ci si trovi dinanzi ad un provvedimento non completo, anche se l'articolo 13 precisa che con successive leggi sarà regolata l'estensione degli assegni ad altri familiari dei lavoratori. Chiunque di noi sia a contatto con le categorie interessate ha potuto rilevare e convincersi dell'ingiustizia di questa anormale situazione; però, in considerazione del fatto che le attese della categoria non possono andare ulteriormente deluse e che potremo successivamente con altre leggi colmare alcune lacune del disegno di legge oggi al nostro esame, esprimo parere favorevole, convinto che esso serva a rendere, almeno in parte, giustizia alla benemerita categoria dei coltivatori diretti.

COCCO MARIA. Intervengo per sottolineare la mia adesione al disegno di legge e la mia soddisfazione per questo provvedimento, perché, anche se considero esigua la cifra che viene erogata, esso segna positivamente una strada che ci condurrà alla realizzazione degli impegni programmatici enunciati, alla eliminazione, in un equo periodo di tempo e pur nei limiti imposti dalla dura realtà finanziaria, al superamento delle differenziazioni che sussistono tra mondo agricolo e mondo industriale: differenziazioni che, nel caso del carico di famiglia, che è evidentemente pari per l'agricoltura e per l'industria, costituiscono una palese ingiustizia, che col provvedimento oggi al nostro esame andiamo, almeno in parte, a superare.

È per questo che io accetto con soddisfazione quanto riusciamo a configurare per questa categoria, sperando che una simile situazione non si cristallizzi, ma con l'augurio che da un avviamento di soluzione al problema si possa raggiungere quella equiparazione che ci siamo proposti e che politicamente è interesse di tutti gli schieramenti italiani in risposta alle attese dei coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Per eliminare definitivamente qualche dubbio circa la correlazione tra la contribuzione dello Stato e l'entità delle somme necessarie per la corresponsione degli assegni familiari, mi sembra necessario affermare questo principio che cioè c'è uno stretto legame fra l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia e l'acquisizione del diritto alla corresponsione degli assegni familiari.

Ora, dal momento che, dopo lunghe vicissitudini a tutti note, si è accertato il numero degli aventi diritto, non sono da prevedersi modificazioni di rilievo. Il Ministro del lavoro ha assicurato, d'altra parte, che, occorrendo, si proporranno delle variazioni.

DI NARDO. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Innanzitutto desidero rivolgere all'onorevole relatore e agli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione un particolare ringraziamento per il positivo apporto da loro dato all'approfondimento dell'importante e delicata materia che forma oggetto del disegno di legge oggi sottoposto all'esame del Parlamento. Il disegno di legge, già approvato al Senato nella seduta del 9 maggio scorso, inteso ad estendere gli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i figli e le persone equiparate a carico, si inquadra nella politica di Governo verso una maggiore protezione sociale delle categorie dei lavoratori autonomi economicamente meno provvedute.

Superata la concezione del lavoro subordinato, quale condizione necessaria per l'applicazione delle norme in materia di previdenza sociale, si è manifestata la tendenza verso una graduale estensione ai lavoratori autonomi delle forme previdenziali previste per i lavoratori subordinati. È significativo rilevare che proprio con i coltivatori diretti si è verificato l'inizio di tale tendenza mediante l'estensione della assicurazione contro le malattie alla quale ha fatto seguito la concessione del trattamento pensionistico. Successivamente sono stati inseriti nell'orbita assicurativa oltre che gli artigiani anche gli esercenti commerciali. Il programma fra l'altro risponde alle previsioni del programma di sviluppo economico che indica nella attuazione di una sempre più completa protezione sociale, una delle principali finalità dell'azione di Governo.

Infatti, per quanto riguarda gli assegni familiari, il programma, come è noto, al punto 87, lettera *A* impone l'estensione delle prestazioni per carichi di famiglia, a partire dal 1967, ai coltivatori diretti, ai coloni e mezzadri. L'iniziativa legislativa in esame, pertanto, acquista particolare significato in quanto costituisce l'affermazione di un principio, come è stato giustamente rilevato dall'onorevole relatore e dagli altri colleghi intervenuti in questo interessante dibattito, secondo il quale i lavoratori autonomi vengono parificati sia pure con i necessari adattamenti ai lavoratori subordinati e, sotto questo aspetto, deve essere essenzialmente esaminata la portata del provvedimento la cui importanza deve essere valutata non solamente avendo riguardo alla misura delle prestazioni, ma principalmente in relazione all'affermazione di tale principio. La misura dell'assegno previsto solamente per i figli e le persone equiparate a carico dei coltivatori diretti capofamiglia è stata contenuta in lire 22 mila annue, atteso che lo stanziamento di 28 miliardi annui che costituisce la massima disponibilità al momento reperibile nel bilancio dello Stato, permette la concessione dell'assegno nella misura indicata, stante il numero dei possibili beneficiari, determinato secondo valutazioni statistiche. Per quanto riguarda gli altri familiari a carico dei coltivatori diretti, è da rilevare che non è stato possibile, per il momento, prevedere l'estensione degli assegni, a causa della difficoltà d'ordine finanziario; tuttavia, mediante l'articolo 13 del provvedimento, si assume l'impegno di procedere alla graduale estensione degli assegni familiari anche agli altri familiari. Infine, il provvedimento regola compiutamente la posizione previdenziale dei compartecipanti familiari, disponendo l'applicazione nei riguardi dei lavoratori medesimi delle norme sugli assegni familiari, valevoli per la generalità dei lavoratori subordinati così come già avviene per le altre forme previdenziali.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4068, che propongo di assumere come testo base.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni, spettano gli assegni familiari per i figli e le persone equiparate a carico secondo le norme contenute nella presente legge.

A questi effetti si considerano capi famiglia:

1) il padre di figli aventi l'età prevista dall'articolo 2;

2) la madre di figli, aventi l'età prevista dall'articolo 2 quando sia vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanente al lavoro o disoccupato e non fruente di indennità di disoccupazione, o in servizio militare, sempreché non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perché colpito da provvedimenti di polizia.

Si considerano altresì capi famiglia:

a) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano a carico e conviventi fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del padre, sempreché la madre non fruisca di assegni familiari;

b) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti nonché quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge o, per i casi di cui alle lettere *a*) e *b*), i fratelli o sorelle o nipoti ed i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Dò lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, presentato dagli onorevoli Biagini, Tognoni, Abenante, Di Mauro Luigi, Mazzoni, Rossinovich, Sacchi, Venturoli, Sulotto.

« A decorrere dal 1° gennaio 1967, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni parziari che hanno diritto all'assistenza obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche e integrazioni, spettano gli assegni familiari per i figli, il coniuge e i genitori, o le altre persone equiparate a carico, secondo le norme contenute nella presente legge. Gli assegni sono dovuti

per 312 giorni lavorativi all'anno e nella misura giornaliera di lire 220 per i figli, lire 160 per il coniuge e lire 90 per i genitori ».

Lo pongo in votazione nel principio, con l'avvertenza che, in caso di approvazione, sarà richiesto il parere della V Commissione Bilancio.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo a stampa, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 14 anni compiuti.

Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di età qualora il figlio o la persona equiparata a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'Università.

Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.

Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

Gli onorevoli Biagini, Tognoni, Abenante, Di Mauro Luigi, Mazzoni, Rossinovich, Sacchi, Venturoli, Sulotto, hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2.

« Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti ».

Lo pongo in votazione nel principio dovendo essere sottoposto, se approvato, al parere della V Commissione bilancio.

(*Non è approvato*).

Poiché non vi sono altri emendamenti, pongo in votazione l'intero articolo 2, nel testo a stampa di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, ne dò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

Si intendono a carico del capo famiglia i figli e le persone equiparate che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 del testo unico per gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

(*È approvato*).

ART. 4.

Qualora i figli e le persone equiparate siano ricoverati in Istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta d'importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.

(*È approvato*).

ART. 5.

Gli assegni familiari sono corrisposti dietro domanda che gli interessati devono presentare alla competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, corredata dallo stato di famiglia. La certificazione della qualifica professionale non è necessaria quando il capo famiglia risulta già iscritto negli elenchi dei soggetti all'assicurazione invalidità e vecchiaia.

(*È approvato*).

ART. 6.

Gli assegni di cui alla presente legge sono dovuti per l'anno 1967 e per gli anni successivi nella misura di lire 22.000 per ciascun figlio e persone equiparate a carico.

L'importo indicato nel comma precedente è riferito ad una attività prestata per l'intero anno. Esso compete in misura proporzionalmente ridotta in relazione ad una riduzione dell'attività lavorativa nel corso dell'anno risultante dagli elenchi compilati ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. Con criteri analoghi si procede al calcolo dell'importo spettante in relazione ai carichi di famiglia che sorgano o cessino nel corso dell'anno.

Il pagamento degli assegni è fatto con due rate semestrali.

In seno alla stessa famiglia non è concesso che un assegno per ciascun figlio o equipa-

rato a carico, anche se il capo famiglia conduca a diverso titolo due o più aziende.

I capi famiglia ai quali sono dovuti gli assegni familiari di cui alla presente legge non hanno diritto ad altri assegni familiari o, comunque, ad altro trattamento di famiglia, nei termini prescritti dall'articolo 80 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nei casi in cui, oltre all'attività di coltivatore diretto, mezzadro, colono parziario, esercitano attività per le quali è prevista la corresponsione degli assegni familiari o del trattamento di famiglia.

(*È approvato*).

ART. 7

Si applicano ai fini della presente legge le norme contenute negli articoli 22 e 23 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

Alla corresponsione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari provvede la Cassa unica per gli assegni familiari di cui all'articolo 48 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Sono chiamati a far parte del Comitato speciale della Cassa unica per gli assegni familiari un rappresentante dei coltivatori diretti ed un rappresentante dei mezzadri e coloni.

Gli onorevoli Biagini, Tognoni, Mazzoni, Abenante, Di Mauro Luigi, Rossinovich, Sacchi, Venturoli, Sulotto hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« Sono chiamati a far parte del comitato speciale della Cassa unica per gli assegni famliari tre rappresentanti dei coltivatori diretti e tre dei mezzadri e coloni ».

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento presentato dagli onorevoli Biagini ed altri.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 8, presentato dagli onorevoli Biagini ed altri, del quale ho già dato lettura e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole Relatore e il Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, lo Stato concorre alle spese derivanti alla Cassa unica per gli assegni familiari dall'applicazione delle disposizione contenute nei precedenti articoli con un contributo annuo di lire 28 miliardi da erogarsi in rate trimestrali anticipate.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, nell'esercizio 1967, mediante riduzione per il corrispondente importo del Fondo iscritto al Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio destinato a far fronte agli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Gli onorevoli Biagini, Tognoni, Mazzoni, Abenante,Di Mauro Luigi, Rossovich, Sacchi, Venturoli, Sulotto hanno presentato il seguente emendamento, sostitutivo del primo comma:

« A decorrere dal 1° gennaio 1967 lo Stato concorre alle spese derivanti alla Cassa unica per gli assegni familiari dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli con un contributo annuo, corrispondente alla spesa effettiva da erogarsi, in rate trimestrali anticipate in rapporto all'importo dell'anno precedente e con conguaglio da effettuare con il versamento della prima rata dell'anno successivo. Per l'anno 1967 il contributo da anticipare e conguagliare con le modalità sopra esposte è fissato in lire 28 miliardi ».

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Per le ragioni già esposte nel corso della relazione e in sede

di replica, mi dichiaro contrario all'accoglimento dell'emendamento.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo si dichiara contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 9, presentato dagli onorevoli Biagini ed altri, del quale ho già dato lettura e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole Relatore e il Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 10, 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti, ne dò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 10.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni.

(*È approvato*).

ART. 11.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 ai compartecipanti familiari sono corrisposti gli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni con l'applicazione delle norme particolari per la agricoltura.

I concedenti nel rapporto di compartecipazione familiare sono tenuti al pagamento del contributo per gli assegni familiari ai compartecipanti familiari, nella misura e con la disciplina stabilite per i contributi dovuti dai datori di lavoro dell'agricoltura per gli assegni familiari ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modifiicazioni e integrzioni.

(*È approvato*).

ART. 12.

È abrogata la lettera *e*) dell'articolo 2 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

Con successive leggi sarà regolata l'estensione degli assegni ad altri familiari dei lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge.

Gli onorevoli Biagini, Tognoni, Mazzoni, Abenante, Di Mauro Luigi, Rossinovich, Sacchi, Venturoli, Sulotto hanno presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

« Con decorrenza 1° gennaio 1968 gli assegni familiari per i figli o le persone equiparate saranno aumentati di tante quote annuali sino a raggiungere non oltre il 31 dicembre 1970 la misura annua prevista per i lavoratori subordinati. Dal 1° gennaio 1969 gli assegni saranno estesi anche a favore del coniuge a carico, in modo da raggiungere non oltre il 31 dicembre 1970 la misura annua prevista per i lavoratori subordinati.

Per i genitori a carico gli assegni saranno corrisposti nella stessa misura prevista per i lavoratori subordinati non oltre il 31 dicembre 1970 ».

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Sono contrario all'accoglimento di questo emendamento.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si dichiara contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione nel principio l'emendamento sostitutivo dell'articolo 13, presentato dagli onorevoli Biagini ed altri, del quale ho già dato lettura e al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole Relatore e il Governo.

(*Non è approvato*).

Prima di porre in votazione l'articolo 13, del quale ho già dato lettura, poiché esso è l'ultimo del disegno di legge do la parola agli onorevoli Commissari che vogliono intervenire per dichiarazione di voto. Ha facoltà di parlare l'onorevole Biagini.

BIAGINI. Pur tenendo presente la conquista del principio della corresponsione degli assegni familiari, tanto attesa dalle categorie che da anni lottano strenuamente ed alla quale noi comunisti abbiamo dato un notevole contributo, per i forti limiti e le ingiustizie che la presente legge prevede non possiamo dare voto favorevole, ma ci asteniamo, come indicazione che la lotta dovrà continuare e continuerà per giungere ad una riforma gene-

rale della previdenza sociale, ormai matura nella coscienza dei singoli e del Paese, in modo da eliminare le troppe ingiuste, assurde discriminazioni tra settore e settore. Restano infatti ancora esclusi altri lavoratori autonomi – artigiani, ecc. – che si organizzeranno e si batteranno fino ad ottenere anche loro gli assegni familiari.

Gravissimo è il fatto che si escludono dal diritto degli assegni familiari il coniuge e i genitori, così come gravissimi sono la limitazione del provvedimento ai figli sino a 14 anni di età e l'importo irrisorio, caritativo, che umilia le categorie contadine.

Il Governo si è impegnato ad avvicinare gradualmente entro il 1970 gli assegni familiari dei contadini a quelli dei lavoratori dipendenti. Permetteteci però di non credere a questa affermazione. E in proposito il nostro pensiero ricorre alla legge delega n. 903, la cui attuazione è stata rinviata al 31 dicembre 1967: sappiamo benissimo che troverete i fondi necessari per dare una elemosina ed alcuni anni di arretrati prima delle elezioni politiche; ma i lavoratori lo hanno già capito e già hanno condannato le posizioni del Governo e della maggioranza che lo sostiene.

Prendiamo peraltro atto di quanto affermato dall'onorevole Relatore e ribadito dal Governo che, nel caso certamente non ipotetico di un disavanzo della gestione, aumenterà il contributo dello Stato, non essendo assolutamente da noi accettabile che si provveda ancora una volta ad ulteriori prelievi dai fondi della Cassa unica degli assegni familiari, che è alimentata dai lavoratori dipendenti.

SCALIA. In questa dichiarazione di voto, desidero esprimere i miei fondatissimi dubbi circa il senso letterale di quanto è contenuto nella legge per quanto concerne la garanzia di non prelievo dai fondi dei lavoratori dipendenti.

Io sono del parere che ciò che è chiarito verbalmente resta consacrato agli atti nobilissimi della nostra Commissione, ma quello che è detto nel testo della legge, nella dizione letterale, diventa norma operativa. Io, fino a quando troverò il termine « concorrere », un termine che non esclude ulteriori possibili prelievi dai fondi dei lavoratori dipendenti, sulla scorta dell'esperienza passata, sono portato a dubitare altamente, in quanto se il legislatore avesse voluto dare una garanzia reale e non puramente verbale o nominale, avrebbe dovuto eliminare l'equivoco del termine « concorrere » parlando di spesa a carico esclusivamente degli interessati e dello Stato, senza possibilità di ricorso ad altre forme.

Restando fondati questi miei dubbi, io mi riservo, in tutte le sedi in cui sarà possibile farlo, di sollevare eccezioni e di richiamarmi agli atti di questa Commissione, che sta deliberando in sede legislativa, per ciò che riguarda l'interpretazione della legge stessa che, secondo me, darà luogo ad ulteriori equivoci.

Giunto a questo punto, mi limito ad inserire espressamente questa mia riserva negli atti della nostra Commissione: il mio dubbio circa la possibilità che non si ricorra a prelievi dai fondi dei lavoratori dipendenti.

Detto ciò, io mi ritengo pago del disegno di legge che, evidentemente, estende un'importante provvidenza ad un'importante categoria di lavoratori italiani, dolendomi, semmai, del fatto che si continua, nonostante le buone intenzioni, con la politica dell'empirismo intelligente delle pezze previdenziali ed assistenziali senza mettere mano a quei provvedimenti organici di riforma che possono dare tranquillità a tutti e garantire che non si operino spostamenti di ricchezza da una categoria all'altra.

In questo senso, ancora una volta esprimo l'auspicio di poter discutere quella riforma di carattere generale che dia a tutti una maggiore tranquillità.

Per quanto premesso dichiaro di astenermi dalla votazione su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Io penso di rivolgere al Ministero l'invito preciso che si dia disposizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di tenere una contabilità separata nell'ambito della gestione degli assegni familiari per quanto riguarda gli oneri della categoria dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Pongo in votazione l'articolo 13 del disegno di legge, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compar-

tecipanti familiari » (*Approvato dal Senato*) (4068).

Presenti	32
Votanti	22
Astenuti	10
Maggioranza	17
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito della votazione dichiaro assorbite le proposte di legge Bonomi ed altri n. 30 e Avolio e Sereni n. 114.

Hanno preso parte alla votazione:

Armaroli, Bianchi Fortunato, Borra, Cassandro, Cengarle, Cocco Maria, Cruciani, De Castillo, Ferioli, Gitti, Guerrini Giorgio, Marotta Vincenzo, Napoli, Nucci, Prearo, Pucci Emilio, Pucci Ernesto, Quintieri, Russo Spena, Santi, Veronesi, Zanibelli.

Si sono astenuti:

Abenante, Alini, Biagini, Fibbi Giulietta, Lama, Rossinovich, Sacchi, Scalia, Sulotto, Tognoni.

Sono in congedo:

De Marzi Fernando, Sabatini.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO